

"ALTA CLASSE ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO-APS"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'associazione di promozione sociale "Alta Classe" Accademia dello Spettacolo - ETS".

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale in Reggio di Calabria alla Eremo Condera trav. Postorino n. 22
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2.2. Essa può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

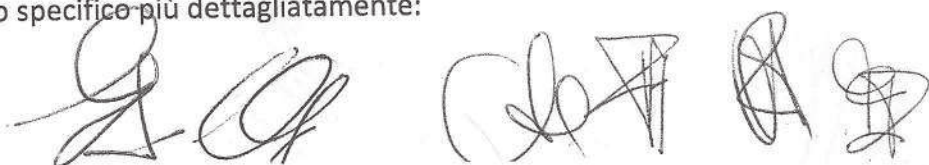
L'Associazione "Alta Classe Accademia dello Spettacolo" si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e laica. Persegue esclusivamente finalità di interesse artistico-culturale.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini statutari potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei propri associati anche di terzi siano esse persone fisiche, Società Commerciali, Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni.

Potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi.

ART. 3 - OGGETTO

Nello specifico l'associazione ha lo scopo di perseguire le finalità di cui alle lettere I, J, U, V, W dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e nello specifico più dettagliatamente:



- organizzazione di manifestazioni, convegni, spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, musical, opere liriche, ecc.;
- promozione di iniziative inerenti attività di carattere culturale, lo sviluppo di programmi formativi ed informativi che portino la diffusione delle stesse attività in armonia con programmi culturali inseriti nell'ambito degli enti locali per lo sviluppo culturale ed artistico.
- Al fine di raggiungere tali obiettivi l'Associazione si propone, in aderenza ai dettami dell'art. 5 del richiamato D.lgs. n. 117/2017, di:
 - a. attuare corsi di danza classica, contemporanea, moderna, jazz, aerobica, palestra, filosofie orientali, portamento, comportamento, dizione, recitazione, canto, stage, make-up, e quant'altro serva allo scopo che si propone;
 - b. intervenire presso giornali, radio, TV nazionali ed estere, promuovendo e realizzando spettacoli, concorsi, ecc.
 - c. organizzare corsi di formazione professionale di regia cinematografica, televisiva, teatrale, ecc.
 - d. partecipare a convegni e manifestazioni in Italia e all'estero, creando scambi culturali sui problemi della diffusione di attività artistiche e promuovere attivamente interessi operativi con organismi analoghi che concordino nella sostanza con le finalità dell'Associazione;
 - e. elaborare progetti di intervento per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed artistico nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali e nazionali affinché l'intervento si inserisca nel tessuto sociale valorizzando le risorse ad esempio con la realizzazione di film a lungometraggio e documentari, Festivals e rassegne;
 - f. l'Associazione potrà inoltre tenere la gestione di locali atti a svolgere ed assolvere le varie necessità logistiche e pratiche come aule e saloni per la didattica e spazi per l'esibizione degli artisti ed i servizi annessi;
 - g. partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere partecipativo quali ad esempio congressi, simposi et similari alla vita della comunità nazionale ed internazionale, fornendo servizi culturali per la collettività in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri ed idee;
 - h. organizzare eventi, conferenze, corsi di formazione, convegni, incontri con la stampa, iniziative editoriali, eventi artistico-culturali;
 - i. avanzare proposte alle istituzioni e promuovere le finalità dell'Associazione;
 - j. aprire sedi secondarie in Italia e all'estero;
 - k. porre in essere operazioni di tipo commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate rispettando i dettami della legge e dei regolamenti in materia;

L'Associazione inoltre:

- offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- programma, produce e gestisce progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari;

- partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici, contributi europei;
- può partecipare a bandi locali, nazionali ed internazionali;
- può avvalersi di collaboratori esterni specializzati a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- promuove scambi internazionali;

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa;
- per il raggiungimento degli scopi indicati L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, la comunità scientifica, organismi umanitari, organizzazioni internazionali, attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o accordi, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi statuari;

ART. 4

I SOCI

- I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- A. FONDATORI
- B. VOLONTARI
- C. SOSTENITORI
- D. ONORARI
- E. AMICI

Sono **Fondatori** coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e che costituiscono i membri permanenti ed effettivi del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Consiglio Direttivo e nelle Assemblee.

Sono **Volontari** coloro che condividendo le attività dell'Associazione operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative come determinate dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Consiglio Direttivo e nelle Assemblee.

Sono **Sostenitori** coloro che condividendone gli ideali danno un loro contributo economico, libero e volontario attraverso elargizioni, donazioni, la propria attività professionale a titolo gratuito, per il raggiungimento dei fini statutari. Non hanno diritto di voto ma hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sull'attività dell'Associazione.

Sono **Onorari** coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e che si sono comunque particolarmente distinti in opere, progetti ed atti previsti negli scopi del presente Statuto. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e sono nominati dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.

Sono **AMICI** coloro che condividono finalità e scopi dell'Associazione. Possono essere chiamati a far parte di Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi intendono impegnarsi per la loro realizzazione. I Soci devono garantire l'unità operativa dell'Associazione ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento e divisione tra gli stessi.

ART. 6

La domanda di iscrizione a Socio deve essere presentata personalmente presso la sede dell'Associazione o, se istituito, in via telematica sul sito dell'Associazione. Sarà sottoposta in via preventiva alla Commissione Soci che ne valuta l'idoneità secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo e successivamente al Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di Socio è pertanto subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo che ne dispone con delibera l'accoglimento o il rigetto. L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo che ne determina anche l'ammontare.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, non è rivalutabile, non è trasmissibile.

ART. 7

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale di iscrizione ed ha validità di un anno;

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 8

I Soci perdono la qualità di Socio in caso di:

- dimissioni;
- morte;
- esclusione;
- decadenza;

perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che pongono in atto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni materiali o morali all'Associazione e che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure per inattività prolungata. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

I Soci decadono automaticamente dalla qualifica di Socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Dicembre.

ART. 9

L'Associazione può avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi anche tra i propri associati purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

ORGANI SOCIALI e CARICHE ELETTIVE

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo;
- Revisore legale dei conti;
- Collegio dei Probiviri;

Cariche elettive:

- Presidente Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente Vicario Consiglio Direttivo;
- Segretario Generale;

- Tesoriere;
- Rappresentante Organo di Controllo;
- Presidente Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro Soci da almeno novanta giorni. I Soci Onorari possono partecipare solo come auditori e i Soci Sostenitori solo se invitati.

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- con relativo ordine del giorno;
- almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione di quella futura;
- ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- almeno 20 giorni prima mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail, posta certificata, fax.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

L'Assemblea Ordinaria ha altresì i seguenti compiti:

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione di 7 Consiglieri per il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti l'Organo di Controllo;
- elegge ove necessario il Revisore Unico dei Conti;
- approva sentito il parere dei Revisori dei Conti il rendiconto annuale.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;
- l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta;

L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro membro nominato dall'Assemblea stessa.

ART. 12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART.13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da **7 (sette) Consiglieri**, ivi compreso il Presidente. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate quali i Soci Fondatori e i Soci Volontari.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da sette Soci Fondatori che sono nominati nell'Atto Costitutivo ed ha la durata di tre anni.

Il secondo Consiglio Direttivo a decorrere dal secondo triennio è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i Soci Fondatori e Volontari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente

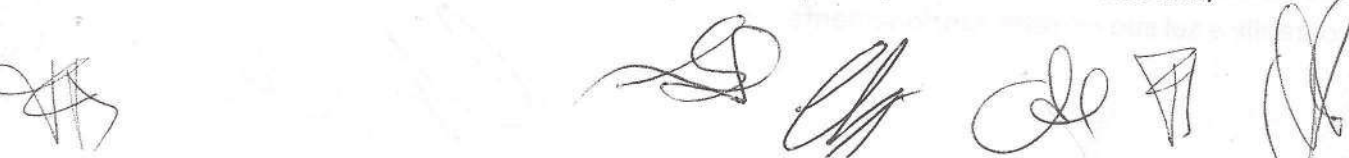
lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 14

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulle base delle linee indicate dai Soci Fondatori;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare la costituzione della Commissione Soci e i relativi componenti;
- deliberare sull'ammissione o meno dei nuovi Soci;
- determinare le quote associative;
- determinare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente Statuto;
- determinare la costituzione di commissioni di lavoro per i singoli settori di intervento, i relativi componenti e il relativo funzionamento;
- determinare la costituzione di Comitati di lavoro per i singoli settori di intervento, i relativi componenti ed il relativo funzionamento. Rientrano tra questi a titolo meramente indicativo e non esaustivo il Comitato Culturale, il Comitato Etico;
- nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri Enti;



- nominare tra i Soci soggetti esterni all'ambito consigliare delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi.

Le riunioni di Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Possono partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo o il Revisore Unico dei Conti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi anche dei responsabili delle commissioni di lavoro da esso nominati.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità del presente Statuto ha tutti i poteri e le facoltà per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo, estintivo di diritti sul patrimonio dell'Associazione, nonché lasciti e donazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dei Soci.

Nel primo triennio a sostituire il Consigliere eletto tra i Soci Fondatori che è venuto meno per un qualsiasi motivo è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti tra i Soci Fondatori.

A far data dal secondo triennio, nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'ORGANO DI CONTROLLO (O.D.C.)

ART. 15

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. lgs. n. 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di Controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'O.D.C. devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile. Nel caso di O.D.C. Collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'O.D.C. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'O.D.C. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'O.D.C.

L'O.D.C. può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei Soci elegge l'O.D.C. qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'O.d.C. dura in carica tre anni. La scadenza dell'O.D.C. non deve coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

ART. 16

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea dei Soci si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e i suoi componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma sociale. E' eletto dal Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Può aprire e gestire a firma congiunta con il Tesoriere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. E' membro di diritto dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

ART. 18

Collabora alla gestione delle attività associative. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. E' eletto dal Consiglio Direttivo. E' membro di diritto dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta.



IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 19

Sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione e di tutti gli organi associativi. E' eletto dal Consiglio Direttivo. Redige e/o raccoglie i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo ed in particolare del Tesoriere le spese ordinarie e straordinarie necessarie al funzionamento dell'Associazione. E' membro di diritto della Giunta.

IL TESORIERE

ART. 20

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto sulle base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Ha la firma congiunta con il Presidente così come descritto all'art. 20 del presente Statuto. E' eletto dal Consiglio Direttivo. E' membro di diritto della Giunta.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi dell'Unione Europea;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- contributi da parte di Organismi Internazionali;
- contributi di Istituzioni pubbliche diretti a progetti specifici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra materia ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

il Patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- da donazioni derivanti da lasciti e successioni;
- da eventuali fondi di riserva;

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 22

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Terzo Settore ed esattamente:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a € 220.000,00;
 - in caso contrario dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale ove disponibile;
- dovrà documentare a seconda dei casi in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di Euro essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione ha entrate superiori a centomila Euro essa dovrà pubblicare annualmente anche in forma anonima e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Bilancio d'esercizio nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovranno essere altresì depositati entro il 30 Giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Essendo l'Associazione senza fini di lucro i proventi dell'attività non possono essere in nessun caso divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali.

LIBRI SOCIALI

ART. 23

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, tra Organi e Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un Conciliatore nominato dalle parti il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità e procedure entro 60 giorni dalla nomina. In caso di mancato accordo sul nominativo del Conciliatore, il Consiglio Direttivo incaricherà il Collegio dei Probiviri quale Organo interno dell'Associazione. Al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri Soci dell'Associazione ed esperti in materie giuridiche sono demandate tutte le controversie tra Organi, tra Soci e tra Soci ed Organi dell'Associazione che non trovano soluzione dal Conciliatore o che siano di particolare complessità e rilevanza. Qualora anche il Collegio dei Probiviri non sia in grado di risolvere la controversia la stessa sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma dando così luogo ad un arbitrato irrituale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del Patrimonio residuo se presente dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe.

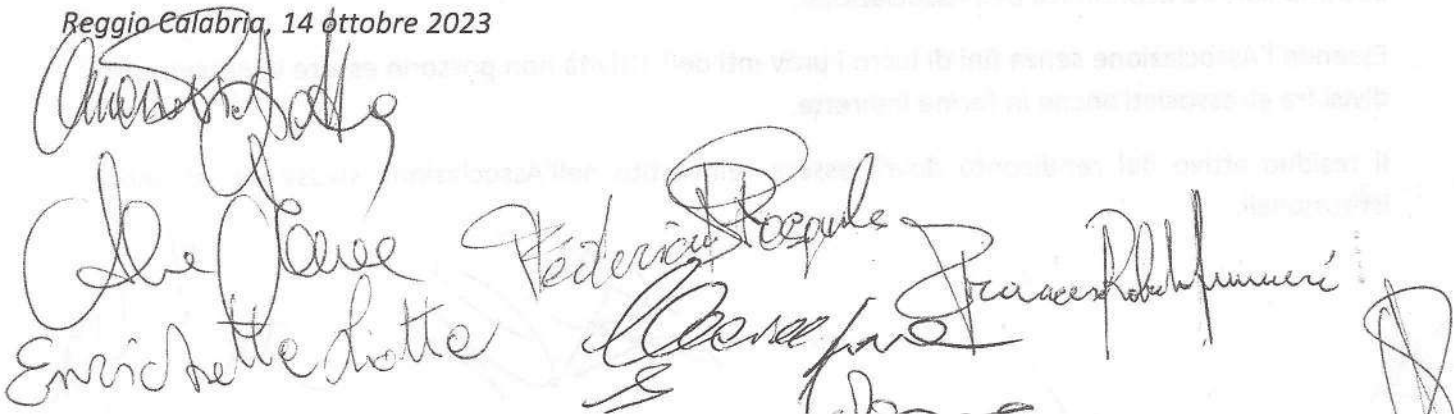
NORMA FINALE

ART. 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Calabria, 14 ottobre 2023


Enrichetta Diotte
Federica Regule
Francesco Pizzini
[Signature]